



COMUNE DI VILLA CASTELLI

(Provincia di Brindisi)

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**Approvato con
delibera di Consiglio
Comunale n. 33 del
25/10/2014**

Con allegate deliberazioni di Consiglio Comunale di modifica ed integrazione:

- **n. 36 del 28/07/2015** con oggetto: *"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 25/10/2014: MODIFICHE E INTEGRAZIONI"*;
- **n. 18 del 03/06/2016** con oggetto: *"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICHE PER PRESA D'ATTO ED ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA"*;
- **n. 7 del 08/04/2017** con oggetto: *"REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DISCIPLINA TASSA RIFIUTI: MODIFICA DELL'ART. 40 (RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO) - REVISIONE ABBATTIMENTO TARIFFA ZONA NON URBANA"*;
- **n. 12 del 25/05/2023** con oggetto: *"MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER LA PARTE RELATIVA ALLA TARI, IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022 DEL 18/01/2022 DI REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI"*.

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 -	Oggetto del regolamento
Art. 2 -	Presupposto
Art. 3 -	Soggetto attivo
Art. 4 -	Componenti del tributo
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
Art. 5 -	Oggetto del titolo
Art. 6 -	Presupposto del tributo
Art. 7 -	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale
Art. 8 -	Soggetti passivi
Art. 9 -	Base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli
Art. 10 -	Base imponibile delle aree fabbricabili
Art. 11 -	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili
Art. 12 -	Riduzione per i terreni agricoli e disciplina dell'esenzione
Art. 13 -	Aliquote e detrazioni
Art. 14 -	Detrazione per l'abitazione principale
Art. 15 -	Fattispecie equiparate all'abitazione principale
Art. 16 -	Esenzioni
Art. 17 -	Quota statale del tributo
Art. 18 -	Versamenti
Art. 19 -	Dichiarazione
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)
Art. 20 -	Presupposto
Art. 21 -	Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 22 -	Assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani
Art. 23 -	Soggetti passivi
Art. 24 -	Locali e aree scoperte soggetti al tributo
Art. 25 -	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
Art. 26 -	Determinazione della superficie tassabile
Art. 27 -	Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani: riduzioni superficarie
Art. 28 -	Rifiuti speciali assimilati avviati al riciclo
Art. 28 BIS -	Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis e dell'art. 238, comma 10, del D. Lgs. n. 152/2006
Art. 28 TER -	Obblighi di comunicazione per l'utenza non domestica
Art. 29 -	Determinazione della tariffa del tributo
Art. 30 -	Istituzioni scolastiche statali
Art. 31 -	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
Art. 32 -	Piano finanziario
Art. 33 -	Articolazione delle tariffe del tributo
Art. 34 -	Tariffa per le utenze domestiche
Art. 35 -	Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
Art. 36 -	Tariffa per le utenze non domestiche
Art. 37 -	Classificazione delle utenze non domestiche

Art. 38 -	Obbligazione tributaria
Art. 39 -	Mancato svolgimento del servizio
Art. 40 -	Ripartizione del territorio: zone servite e zone non servite
Art. 41 -	Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
Art. 41 bis -	Riduzione per immobili Ecclesiastici
Art. 42 -	Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche
Art. 43 -	Finanziamento delle riduzioni, esenzioni ed agevolazioni
Art. 44 -	Tributo giornaliero
Art. 45 -	Tributo provinciale
Art. 46 -	Riscossione
Art. 46 BIS -	Modalità di versamento e sollecito di pagamento
Art. 46 TER -	Dichiarazione TARI
Art. 46 QUATER -	Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati
Art. 46 QUINQUES -	Rimborsi e compensazione
Art. 46 SEXIES	Funzionario responsabile
	<i>TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)</i>
Art. 47 -	Presupposto e finalità
Art. 48 -	Soggetti passivi
Art. 49 -	Immobili soggetti al tributo
Art. 50 -	Periodi di applicazione del tributo
Art. 51 -	Determinazione della base imponibile
Art. 52 -	Aliquote del tributo
Art. 53 -	Detrazioni
Art. 54 -	Riduzioni
Art. 54 bis -	Esenzioni
Art. 55 -	Servizi indivisibili e relativi costi
Art. 56 -	Versamento del tributo
Art. 57 -	Importi minimi
	<i>TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI</i>
Art. 58 -	Dichiarazione
Art. 59 -	Dichiarazione TARI
Art. 60 -	Rimborsi e compensazione
Art. 61 -	Funzionario responsabile
Art. 62 -	Verifiche ed accertamenti
Art. 63 -	Sanzioni ed interessi
Art. 64 -	Accertamento con adesione
Art. 65 -	Riscossione coattiva
Art. 66 -	Importi minimi
Art. 67 -	Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni
Art. 68 -	Trattamento dei dati personali
Art. 69 -	Norma di rinvio
Art. 70 -	Entrata in vigore e norme finali

ALLEGATO 1	a) Utenze domestiche b) Utenze non domestiche
-------------------	--

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, ai sensi dell'art. 1, comma 639 e ss., della Legge 27/12/2013 n. 147, è istituita **l'imposta unica comunale (IUC)**.
2. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Villa Castelli.
3. Per quanto non viene espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme statali di riferimento e le altre disposizioni di legge vigenti in materia compatibili.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 641, della L. 147/2013, l'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune di VILLA CASTELLI è soggetto attivo del tributo per gli immobili che insistono sul suo territorio. Il tributo è applicato e riscosso da questo Comune nel caso in cui la superficie degli immobili assoggettabili al tributo insiste, interamente o prevalentemente, nel territorio del Comune di VILLA CASTELLI.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO DEL TITOLO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di VILLA CASTELLI dell'**imposta municipale propria** (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28/10/2013 n. 124, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.
3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di VILLA CASTELLI. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di VILLA CASTELLI in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO ED ESCLUSIONI

1. Il presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura: tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta municipale propria, non si applica all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata e la detrazione relative all'abitazione principale, come stabilito nel successivo art. 14.
2. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2014, non si applica altresì:
 - a. alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - b. ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;
 - c. alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d. ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - e. ai fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.

ART. 7 DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.
2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi

fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile solo uno di essi dovrà essere considerato abitazione principale.

6. I fabbricati rurali a destinazione abitativa scontano l'IMU secondo le regole di determinazione della base imponibile di cui all'art. 9 del presente regolamento con l'applicazione delle aliquote stabilite nell'apposita delibera. Tuttavia, ove i detti fabbricati rurali a destinazione abitativa siano adibiti ad abitazione principale si applicheranno le agevolazioni previste per tale tipologia di immobile.

ART. 8 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

ART. 9 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23/12/1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito dalla Legge 22/12/2011, n. 214.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 5 del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

ART. 10 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione,

ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo

3. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

4. *Qualora la struttura edificata comprende parti ultimate, con valori catastali certi o presunti, e parti in corso d'opera a queste ultime si attribuisce il valore venale del manufatto incompleto in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione*

5. *Il Comune, periodicamente, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare, a soli fini indicativi, i valori venali in comune commercio relativi alle aree del territorio comunale, nonché del manufatto edilizio per le ipotesi non comprese dal comma 3 del presente articolo.*

ART. 11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI/INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;

b. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone.

Per **inagibilità** deve intendersi la mancanza dei requisiti di sicurezza statica dell'immobile ovvero la presenza di elementi che ne rendano pericoloso o inopportuno l'utilizzo.

Per **inabitabilità**, che è ovviamente riferibile in modo esclusivo agli immobili a destinazione abitativa, deve intendersi la mancanza dei requisiti minimi di natura igienico – sanitaria che devono, necessariamente sussistere per far sì che il fabbricato possa essere utilizzato per l'uso cui è destinato. La riduzione del 50% di cui al precedente comma si applica, pertanto, a condizione che:

a) L'inagibilità o inabitabilità consista **in un degrado fisico sopravvenuto** (fabbricato diroccato, pericolante e simile);

b) La fatiscenza del fabbricato **non sia superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 bensì esclusivamente con interventi di ristrutturazione edilizia, restauro / risanamento conservativo o di ristrutturazione urbanistica previsti dall'art. 3, comma 1, lett. c) d) ed f) del D.P.R. 380/2001 e s. m. i.;**

L'inagibilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni purché queste ultime non siano superabili con interventi di manutenzione:

- Lesioni a strutture orizzontali (solai e tetto compresi) tali da costituire pericolo a cose o persone, con potenziali rischi di crollo parziale o totale;
- Lesioni a strutture verticali (muri perimetrali o di confine) tali da costituire pericolo a cose o persone, con potenziali rischi di crollo parziale o totale;
- Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;
- Edifici che presentano evidenti crolli strutturali;
- Edifici che non siano più compatibili all'uso per il quale erano stati destinati per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza.

L'inabitabilità si verifica qualora ricorrano le seguenti situazioni purché queste ultime non siano superabili con interventi di manutenzione:

- Mancanza dei servizi igienico – sanitari;
- Inefficienza dei servizi igienico – sanitari;
- Presenza di condizioni di insalubrità degli alloggi (infiltrazioni d'acqua, di umidità, di muffe, ecc.).

Non possono considerarsi inagibili o inabitabili ai fini IMU accedendo alla relativa agevolazione, quegli immobili effettivamente inagibili o inabitabili e non utilizzati per condizioni che siano superabili con interventi di manutenzione, anche straordinaria.

Non possono considerarsi, altresì, inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto interventi di

recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed e) del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..

Non costituisce, di per sé, motivo di inagibilità o inabitabilità la mancanza di allacci agli impianti di rete (gas, energia elettrica, fognatura, ecc.).

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% decorre dal termine indicato nella dichiarazione IMU nella ipotesi in cui lo stato di inabitabilità o di inagibilità venga accertato dall'Ufficio Tecnico comunale ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, fermo restando come sopra detto l'obbligo, a pena di decadenza del beneficio, di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di regolamento.

Anche, l'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune, con la dichiarazione di variazione di cui all'articolo 19 del presente regolamento.

ART. 12

RIDUZIONE PER I TERRENI AGRICOLI E DISCIPLINA DELL'ESENZIONE

1. Per i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Villa Castelli vige l'esenzione di cui all'art. 7, lettera h, D. Lgs. 504/92.

ART. 13

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

1 bis. In ogni caso, e fino a diverse previsioni normative, l'aliquota base per le unità abitative ulteriori all'abitazione principale è fissata nella misura del 0,76 %.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.

3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 14

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.

Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART 15

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

2. È considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

2 bis. A decorrere dall'anno 2015 è assimilata all'abitazione principale l'immobile concesso in comodato d'uso da genitore a figlio/a o viceversa purchè tale situazione risulti debitamente documentata.

ART. 16 ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 17 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 18 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito, al 50%, sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
7. Sono considerati regolarmente effettuati i versamenti di un contitolare per conto di un altro, purché sia individuato l'immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati nella relativa dichiarazione i nominativi degli altri contitolari. La somma versata, pertanto, deve corrispondere alla totalità dell'imposta dovuta, calcolata in relazione alla quota ed ai mesi di possesso, per le unità immobiliari condivise, restando fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso. In caso di mancato rispetto dei requisiti richiesti, il versamento sarà considerato irregolare.

ART. 19
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione, ricordando a tal fine, come principio di carattere generale, che la dichiarazione deve essere presentata soltanto nei casi in cui i parametri di imposta (dati soggettivi ed oggettivi) non sono immediatamente fruibili attraverso la consultazione della banca dati catastale.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 20 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 23.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 30 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali non assimilabili al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 21 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, salvo che il Comune non li abbia assimilati ai rifiuti urbani nel rispetto della normativa vigente:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

ART. 22 ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione della TARI e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 04/07/1998.

ART. 23 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 24, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo come

risultante in anagrafe per le utenze domestiche e nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse per le utenze non domestiche. Sono in ogni caso tenuti al pagamento del tributo:

- a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
- b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci ed associati.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare su richiesta del Funzionario responsabile del tributo, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 24

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono assoggettati al tributo, se suscettibili di produrre rifiuti, tutti i locali posseduti o detenuti oggettivamente idonei all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono tali quelli a destinazione abitativa dotati di attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, o di arredamento, e per i locali ad uso non domestico quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

3. Si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo o nel suolo, chiuse o chiudibili da ogni lato o su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e qualunque sia la loro destinazione;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione e loro pertinenze;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

ART. 25

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali ad uso abitativo privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- locali non utilizzabili per ordine o provvedimento dell'Autorità (amministrativa o giudiziaria): ad es. locali soggetti a sequestro, oggetto di divieto di utilizzo dell'Autorità per motivi di sicurezza o per mancato adeguamento alle norme in materia di sicurezza, ecc.;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative

vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 27 comma 2 del presente regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione tale da renderle impraticabili;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a *locali tassabili* quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
 - c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'art.22 del presente regolamento.

3. Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:

- a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
- b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione.

3. La elencazione di cui al comma 1 ha mero valore semplificativo.

4. Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

5. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

ART. 26

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 60 se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

2. Dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 27 dicembre 2013, n.147, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. La superficie calpestabile dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Relativamente alle scale interne, verrà tassata la superficie calpestabile riveniente dalla proiezione orizzontale delle stesse. La superficie dei locali tassabili è desunta da planimetria catastale perfettamente in scala o da altra analoga (ad esempio planimetria

sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta compiuta e certificata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale. Per le aree scoperte, la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese e di aree non tassabili ai sensi del presente regolamento.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente non inferiore o inferiore al mezzo metro quadrato.

5. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle a destinazione ordinaria, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.

6. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 26.

7. Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

ART. 27

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI: RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e che abbiano preventivamente indicato nella dichiarazione le superfici produttive di rifiuti speciali.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categorie di attività	% di abbattimento della superficie
Autoriparatori, gommisti, elettrauto, autocarrozzerie	50%
Officine metalmeccaniche	50%
Falegnameria	50%
Marmisti, vetrerie e officine vetroresine	50%
Macellerie	50%
Lavanderie e tintorie	20%
Gabinetti medici, dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, di analisi e simili	20%
Laboratori fotografici, farmaceutici, estetisti e parrucchieri	20%

3. Per le attività non espressamente indicate al comma precedente si applicano criteri di analogia.

4. Per beneficiare di quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3 il contribuente è tenuto ad indicare le superfici da escludere o a richiedere l'applicazione della percentuale di riduzione nella dichiarazione del tributo originaria o di variazione, di cui al successivo art. 62, con la documentazione comprovante l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).

ART. 28

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO

1. Per le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani, Ai sensi dell'art. 1, comma 649, della L. 147/2013, come modificato dal D.L. 16/2014, il comune potrà disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostrerà di aver avviato al riciclo, autonomamente o tramite soggetti autorizzati.

ART. 28 BIS

AVVIO AUTONOMO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI AI SENSI DELL'ART. 198 COMMA 2-BIS E DELL'ART. 238, COMMA 10, DEL D.LGS. N. 152/2006

(L'ARTICOLO, RECEPISCE LA POSSIBILITÀ CONCESSA DALLA NORMATIVA DI FUORIUSCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO)

1. Ai sensi dell'art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo Art. 28 TER. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni¹.

ART. 28 TER

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'UTENZA NON DOMESTICA

(L'ARTICOLO RECEPISCE L'ART. 3 DELLA DELIBERA ARERA 15/2022)

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l'utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all'Art. 28 BIS del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune/Ufficio Tributi entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico **[e l'impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso, in caso di TARI puntuale]**.
3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.
4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Gestore comunica l'eventuale non accoglimento dell'istanza entro **30 giorni** dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l'istanza si intende accolta².
6. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:
 - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
 - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
 - c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

¹ Così come previsto a seguito delle modifiche recata all'art. 23°, comma 10, d.lgs. 152/2006, ad opera della legge 118/2022.

² Invero, a seguito della modifica recata dalla legge 118/2022, l'art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, non prevede più la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico, rientro che però può essere legittimamente previsto dal regolamento comunale.

d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);

e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;

f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all'utenza non domestica l'esito della verifica.

7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell'utente e si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia.

8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 29

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 33 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 32. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 30

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 31

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 32 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto e trasmesso annualmente al Comune o all'Autorità competente in materia, a norma delle disposizioni vigenti dal soggetto gestore del servizio entro 60 giorni antecedenti il termine di approvazione del bilancio di previsione. Il piano finanziario è approvato dall'Autorità d'ambito entro trenta giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Nell'ipotesi in cui l'Autorità d'ambito competente non abbia provveduto all'approvazione del piano finanziario, sarà il Consiglio Comunale a provvedere alla sua approvazione nel termine di approvazione del bilancio, prima di deliberare sulle tariffe.
2. Nel piano finanziario vengono inseriti anche i costi e gli oneri (tributi inclusi) non ricompresi nel canone di servizio relativi a raccolta, trasporto, trattamento e conferimento in discarica dei rifiuti, i costi di amministrazione e di gestione delle attività connesse al servizio (comprese le attività di riscossione, accertamento, ecc.) e, più in generale, tutti i costi sostenuti dall'ente riconducibili al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
3. Le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio di esercizio purché entro il termine su indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, le tariffe del tributo possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art.193 del D. Lgs n.267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
4. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
5. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
6. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare.

ART. 33 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo, adeguatamente motivato, stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche ed i coefficienti previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

ART. 34

TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Tuttavia, per i garage/box/cantine e locali similari non è dovuta la quota variabile se gli stessi sono pertinenza ai sensi del codice civile di una unità abitativa tassata, in quanto essi costituiscono in uno con l'abitazione unica utenza domestica. Per i garage/box/cantine che, invece, non sono pertinenza, la quota variabile è dovuta ma il numero degli occupanti da considerarsi ai fini della stessa, è forfetario e pari ad 1.
L'utenza domestica, in ogni caso, fa riferimento all'occupazione di unità abitative e relative pertinenze del nucleo familiare complessivamente considerato.
Anche per le abitazioni possedute in eredità a seguito di decesso, vuote ma tassabili ai sensi di legge e del presente regolamento, la cui proprietà risulti indivisa e sino a sua effettiva divisione, il numero degli occupanti da considerarsi ai fini del calcolo della quota variabile, è sempre forfetario e pari ad 1.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

ART. 35

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche c.d. residenti cioè occupate da nuclei familiari che hanno stabilito la loro residenza nel Comune di Villa Castelli, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 180 giorni. Ai fini della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate nei termini e con le modalità previsti dai successivi artt. 58 e 59, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti acquisite dall'ufficio direttamente attraverso l'anagrafe comunale.
3. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da uno o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune e residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti, previa dichiarazione/richiesta da prodursi entro il termine di cui all'art. 58:
 - a. nel caso in cui si tratti di anziano dimorante in casa di riposo o cura. A tal fine, occorrerà certificazione dell'istituto ove l'anziano dimora.
 - b. nel caso in cui si tratti di soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi e in località sita fuori Regione e avente, comunque, distanza non inferiore a km 200 dal Comune di Villa Castelli, occorrerà a tal fine allegare alla dichiarazione/richiesta la documentazione attestante l'iscrizione e la frequenza a scuole, università, ecc. ovvero contratto di lavoro o documentazione attestante che l'espletamento dell'attività lavorativa avviene fuori dalla città di residenza nel rispetto della distanza testé indicata. Contestualmente, occorrerà produrre copia del contratto di locazione o comodato relativo all'alloggio debitamente registrato ovvero atto di assegnazione di alloggio di servizio. Nel caso in cui l'alloggio risulti di proprietà, occorrerà produrre copia dell'atto di proprietà.Le riduzioni richieste decorrono secondo quanto stabilito al successivo art. 41, comma 2.
5. Le utenze domestiche c.d. non residenti sono quelle occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale ovvero a disposizione di nuclei residenti e non. In tali casi si applica l'assimilazione al nucleo familiare composto da un occupante.

ART. 36

TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kc secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1 del DPR 27 aprile 199 n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione Kd secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all. 1 del DPR 27 aprile 199 n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 37

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività di cui all'allegato 1, lettera b), al presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato di cui sopra viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Pertanto, la tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) salvo che le stesse siano ubicate in luoghi diversi (almeno il civico differente), non debbano fisicamente essere comunicanti e fermo restando l'autonomo censimento catastale.
5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, saranno applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione (i casi sono ad es. quelli di locali per l'attività di produzione artigianale e annessi locali di vendita al dettaglio; locali adibiti a studi di ottica e annessi locali per la vendita di articoli di ottica; locali adibiti a studi fotografici e annessi locali per la vendita di articoli di fotografia). In questo caso, eventuali locali adibiti a servizi e accessori (wc, piccoli ripostigli) saranno tassati con l'applicazione della tariffa corrispondente all'attività che interessa la maggiore superficie.
6. Ove, invece, non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale, dalla denuncia del contribuente o da altri elementi.
7. Nelle unità immobiliari a civile abitazione in cui sia svolta anche una attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività utilizzata.

ART. 38

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo i casi di duplicazione del tributo o l'ipotesi in cui l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 60.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 49.

ART. 39

MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione per oltre 30 giorni del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitariadi danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 40

RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO: ZONE SERVITE E ZONE NON SERVITE

1. Il servizio si intende svolto nell'intero territorio comunale. Il territorio comunale viene distinto, in relazione all'effettuazione del servizio, in zone servite e zone non servite.

2. Fino a nuove definizioni si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel limite della zona individuata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/10/1995 di "Approvazione Regolamento Comunale del servizio di Nettezza Urbana". In tal senso è mantenuta la distinzione tra l'area inclusa nella perimetrazione della zona urbana e quella al di fuori della perimetrazione, non urbana, al fine di consentire una più equa tariffazione in relazione a servizi resi (ad esempio spazzamento strada). Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa base pari al 31 %.
3. Le zone non servite sono quelle più marginali sempre ricadenti al di fuori della perimetrazione urbana non raggiunte direttamente dal servizio. Per tale finalità, ovvero per l'individuazione di una zona come non servita, il limite di riferimento è costituito dalla distanza non inferiore a metri lineari 500 tra l'insediamento abitativo ed il ciglio della strada pubblica raggiunta dal servizio (escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti) oppure tra l'insediamento abitativo ed il più vicino punto di raccolta.
4. Per le utenze ricadenti nelle zone non servite così come sopra individuate, il tributo da applicare è ridotto nella misura del 60%.
5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 59. Laddove la circostanza che ne dà diritto al godimento venga meno, il contribuente deve produrre dichiarazione di variazione ai sensi dell'art. 59 e la riduzione non avrà più efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio.

ART. 41

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è equiparata all'unico occupante (categoria 01, lettera a), allegato 1) sia nella parte fissa che nella parte variabile, nelle seguenti ipotesi:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo.
- 1 bis. A decorrere dell'anno 2015 e con riferimento esclusivo alla residenza effettiva si stabilisce che:
 - qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile con percentuale di invalidità pari o superiore a 67 % ed il reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 70.000,00 è applicata una riduzione del 25% sull'intero importo annuale;
 - qualora l'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superi € 3.000,00 si applica l'esenzione totale annuale;
 - qualora l'ISEE del nucleo familiare è superiore ad € 3.000,00 e non superiore ad € 5.000,00 è applicata una riduzione del 40% sull'intero importo annuale;
2. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 41 bis

RIDUZIONE PER IMMOBILI ECCLESIASTICI

1. A decorrere dall'anno 2015 si applica una riduzione del 70% su tutti gli immobili di proprietà della Chiesa.

ART. 42

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Tutti gli utenti residenti nelle zone servite dal c.d. servizio porta a porta sono obbligati ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati e dei rifiuti di imballaggi.
2. Le componenti di costo variabile relative a:
 - Smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati ed assimilati;
 - Smaltimento dei materiali differenziati raccolti;
 - Tributo regionale corrisposto di quantitativi di rifiuti urbani smaltiti in discarica;determinate in via preventiva sulla base di quantitativi e costi stimati, sono soggette a verifiche e conguaglio con i dati

effettivi registrati a consuntivo.

Le eventuali economie derivanti dal minore costo per il tributo regionale di smaltimento in discarica (tassa ecologica), conseguente all'aumento della percentuale di raccolta differenziata su tutto il territorio comunale servito dal c.d. porta a porta verranno distribuite mediante riduzione in termini di percentuale sulla parte variabile della tariffa a partire dal secondo esercizio successivo.

ART. 43

FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. Le riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 38 a 42 restano a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 44

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 45

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

ART. 46

RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 ed è inviato per posta semplice.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate aventi cadenza bimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il termine per la prima rata. Eventuali conguagli dell'anno precedente ovvero di quello in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione alla prima rata utile.
4. Le scadenze ordinarie di cui sopra sono fissate ai mesi di _____, _____, _____ e _____.

Solo per l'anno 2014 la scadenza per il pagamento delle prime due rate (o la soluzione unica) è fissata al _____, mentre le scadenze per il pagamento della 3^a e 4^a rata sono fissate, rispettivamente, al _____ ed al _____.

5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

6. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

7. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

8. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

9. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 65, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

ART. 46 BIS

MODALITA' DI VERSAMENTO E SOLLECITO DI PAGAMENTO

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

- mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
- tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali;
- attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio al domicilio del titolare dell'utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in n. 4 (quattro) rate aventi cadenza trimestrale, mensile o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si stabilisce che l'ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell'anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al 100% del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell'anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell'anno di competenza del tributo. **L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune, il contribuente può richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l'Ufficio TARI del Comune.**

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a **euro 12,00**. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo XY, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle 21 entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di 2 punti percentuali.

ART. 46 TER DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. **La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.**

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 26 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo di residenza e/o domicilio per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- b. Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente;
- c. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 26 del presente Regolamento e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l'indirizzo per l'invio dell'eventuale conguaglio;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, salvo il primo anno di applicazione del presente regolamento.** La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente **presso lo sportello fisico** o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC o, infine, **tramite lo sportello online.** La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, **all'atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online.**

4. **Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.**

5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione

di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. All'atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente. Per l'invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l'indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l'indirizzo risultante dall'anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).

6. In caso di decesso dell'intestatario dell'utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l'obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell'utenza e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della Tassa.

7. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell'anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L'intestatario dell'utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo.

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all'amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l'elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell'occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

12. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

13. Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell'applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 9 e 10, il Comune invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione.

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.

ART. 46 QUATER

RECLAMI E RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI

1. Il contribuente può presentare all'Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l'avviso bonario.

2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l'Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:

- a. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;
- b. i dati identificativi del contribuente:
 - il nome, il cognome e il codice fiscale;
 - la ragione o denominazione sociale dell'utenza non domestica, con l'indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;
 - il recapito postale e/o l'indirizzo di posta elettronica;
 - il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);
 - il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
 - l'indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica

degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.

4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:

- il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
- la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;
- l'elenco della eventuale documentazione allegata.
- con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l'indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso.

5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l'importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un'utenza assoggettabile a TARI, l'importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).

6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell'importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

ART. 46 QUINQUES RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali così come previsto dall'art. 60 del presente regolamento.
4. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell'importo addebitato, si applica quanto previsto dall'art. 60 del presente regolamento.
5. Non si procede al rimborso di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 46 SEXIES FUNZIONARIO RESPONSABILE

A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 47 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.
3. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
4. Si applicano inoltre le esenzioni previste dall'art. 7, comma 1, lett. b), c), d), e), f) ed i), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.
5. Sono esclusi dall'IMU ma non dalla TASI gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, gli immobili delle forze armate, gli immobili destinati ad alloggi sociali e, quindi, anche quelli degli enti per l'edilizia residenziale pubblica, l'ex casa coniugale e i fabbricati rurali strumentali.

ART. 48 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 47. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale della stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 15%, mentre il titolare (o i titolari, ciascuno per la propria quota) del diritto reale sull'immobile sarà (o saranno) tenuto (i) in solido al versamento della restante quota del tributo.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 49 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio

comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. n.16/2014.

ART. 50

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

3. Ai fini della applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 51

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

2. Per i fabbricati inagibili o inabitabili e per quelli di interesse storico o artistico, la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

ART. 52

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 57 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
- 7 bis. A decorrere dall'anno 2015, per gli immobili abitativi ulteriori all'abitazione principale si applica l'aliquota del 0,23%

ART. 53 DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 55, può prevedere apposite detrazioni d'imposta, previa modifica del presente regolamento con individuazione specifica dei casi in cui applicarle.

ART. 54 RIDUZIONI

1. Previa modifica del presente regolamento, potranno essere previste riduzioni nei seguenti casi:
 - a) Abitazioni con unico occupante;
 - b) Abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;
 - c) Locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;
 - d) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero;
- 1 bis. A decorrere dall'anno 2015, per le abitazioni rurali con rendita catastale fino ad € 600,00 si applica una riduzione del 30%;
2. In tal caso, le riduzioni di cui al presente articolo decorrono dal giorno in cui sorge il diritto a goderne sempre che la richiesta sia presentata nei termini previsti per la dichiarazione IUC tramite apposito modello messo a disposizione dal Comune ovvero su modelli diversi purché contengano le medesime informazioni.

ART. 54 bis ESENZIONI

1. A decorrere dall'anno 2015, è esente dalla TASI l'immobile adibito ad abitazione principale.

ART. 55 SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Ai sensi del comma 369 della L. n. 147/2013, la TASI è diretta alla copertura dei servizi indivisibili.
2. Ai sensi del comma 682, lett. b), punto 2, della medesima L. 147/2013, vengono individuati i servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno dei servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. A tal fine si indicano di seguito le voci da considerarsi:
 - a. Servizi Anagrafe, Stato Civile, Elettorale e Statistica;
 - b. Servizi di Polizia Locale;
 - c. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - d. Servizio di illuminazione pubblica;
 - e. Urbanistica e gestione del territorio;
 - f. Parchi, servizi per la tutela dell'ambiente, del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;
 - g. Servizio necroscopico cimiteriale.
3. I costi dei servizi come individuati al comma 2 del presente articolo vengono aggiornati annualmente con la deliberazione di approvazione delle aliquote di cui all'art. 52 del presente regolamento. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune

rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

2. La deliberazione sopra richiamata dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

Art. 56

VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI deve essere effettuato da ciascun contribuente in autoliquidazione. La liquidazione d'ufficio potrà essere effettuata solo per le future annualità, a seguito di allineamento informatico delle posizioni contributive e previa adozione di specifico atto deliberativo.
2. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24).
3. Il pagamento del tributo avviene in 2 rate con scadenza al giorno 16 nei mesi di giugno e dicembre. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno. Per l'anno 2014 le scadenze saranno definite secondo il calendario ministeriale tracciato in funzione delle adozioni deliberative da parte del Comune.
4. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 57

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 58 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.
4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Qualora la dichiarazione già presentata non contenga tutti gli elementi necessari per applicare il tributo (in quanto per esempio trattasi di immobile concesso in locazione) i soggetti di cui all'art.51 sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
5. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme del seguente articolo.

ART. 59 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine indicato nel precedente articolo 58. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o per posta elettronica certificata (PEC). La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, o alla data di spedizione nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno (ove esistente), superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (*solo se necessario*);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
 - b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
 - c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
 - e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
 - f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio a mezzo PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In

caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU e TARES eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 60 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative ai tributi di competenza del Comune.
4. Per ottenere la compensazione, il contribuente deve presentare entro 30 gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso il Servizio Tributi o scaricabile dal sito internet comunale.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 61 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 62 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
 2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;

- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato ovvero mediante le altre modalità negli stessi indicati.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, operando in tali casi un'automatica conversione dell'atto di accertamento in denuncia spontanea.

ART. 63 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 65, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 64 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, da definirsi ed integrarsi col regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 65 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 64 entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 66 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 67 DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. E' consentita, su apposita richiesta, la dilazione del pagamento delle somme rivenienti da atti di accertamento secondo i seguenti criteri:

- a) importo minimo complessivo rateizzabile superiore a € 300,00;
- b) numero massimo delle rate: rate mensili di almeno € 100,00 per un massimo di 60 rate;
- c) decadenza del beneficio nel caso di mancato pagamento nei termini anche di una sola rata o in caso di ritardato pagamento oltre dieci giorni dalla data di scadenza;
- d) applicazione degli interessi legali al tasso corrente.
- e)

ART. 68

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 69

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 70

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU, nonché della maggiorazione statale (ex TARES) di cui all'art.14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

a) Utenze domestiche

Cat.	Descrizione
01	Utenze domestiche composte da una sola persona
02	Utenze domestiche composte da due persone
03	Utenze domestiche composte da tre persone
04	Utenze domestiche composte da quattro persone
05	Utenze domestiche composte da cinque persone
06	Utenze domestiche composte da sei o più persone

b) Utenze non domestiche

Cat	Descrizione
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	cinematografi e teatri
3	autorimesse, magazzini senza vendita diretta
4	campeggi, distributori carburante, impianti sportivi
5	stabilimenti balneari
6	esposizioni ed autosaloni
7	alberghi con ristorante
8	alberghi senza ristorante
9	case di cura e riposo
10	Ospedali
11	uffici, agenzie, studi professionali
12	banche ed istituti di credito
13	negozi di abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e beni durevoli
14	edicola, farmacia, tabaccherie
15	negozi particolari: filatelia tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	banchi di mercato beni durevoli
17	attività artigianali: parrucchieri, barbieri ed estetica
18	attività artigianali: falegnami, idraulici fabbri ed elettricisti
19	carrozzeria, autofficine elettrauto
20	attività industriali con capannone di produzione
21	attività artigianali di produzione beni specifici
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie e pub
23	mense, birrerie, amburgherie
24	bar, caffè, pasticceria
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	plurilicenze alimentari e/o miste
27	ortofrutta, pescheria, fiori e piante, pizza a taglio
28	ipermercati di generi misti
29	banchi mercato generi alimentari
30	discoteche, night club

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36 del Reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) APPROVATO CON DELIBERA DI
Data 28/07/2015	CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 25/10/2014: MODIFICHE E INTEGRAZIONI

L'anno **2015** il giorno 28 del mese di **luglio** alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **1^a** convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	CALIANDRO Vitantonio	Si		8	CARLUCCI Mirella	Si	
2	FRANCO Pietro	Si		9	VENZA Pietro	Si	
3	AMMIRABILE Rosa Anna	Si		10	VASTA Rocco	Si	
4	TRINCHERA Lucia	Si		11	AMICO Francesco	Si	
5	ARGESE Maria	Si		12	NEGLIA Maria Luisa	Si	
6	BARLETTA Giovanni	Si		13	ALO' Isabella	Si	
7	SUMA Domenico		Si				

Assegnati n. 13	Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P.4 febbraio 1915 n.148)	Presenti n. 12
In carica n. 13	i signori consiglieri:	Assenti n. 1

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i
sigg.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott.ssa Lucia TRINCHERA nella sua qualità di **IL PRESIDENTE**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del T.U. n.267 del 18 agosto 2000) Segretario Comunale **Dott. Giacomo Vito EPIFANI**

La seduta è **pubblica**

- Nominati scrutatori i Signori:.....

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

RILEVATO che in particolare il comma 2 del citato art. 52 prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, da deliberare non oltre il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, con efficacia non antecedente al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede, in deroga a quanto sopra, che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

VISTA LA DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 25/10/2014 RECANTE LA "APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)";

CONSIDERATO che occorre apportare alcune modifiche al quadro regolamentare formulato nella seduta di Consiglio Comunale del 25/10/2014 proponendo in particolare:

l'abrogazione del comma 1 bis dell'art. 13, che di seguito si riporta: "In ogni caso, e fino a diverse previsioni normative, l'aliquota base per le unità abitative ulteriori all'abitazione principale è fissata nella misura del 0,76 %";

la sostituzione (nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 102/2013 introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124) **del comma 2 bis dell'art. 15**, che recita: "A decorrere dall'anno 2015 è assimilata all'abitazione principale l'immobile concesso in comodato d'uso da genitore a figlio/a o viceversa purchè tale situazione risulti debitamente documentata.", **con la seguente nuova disposizione** "A decorrere dall'anno 2015 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare (e relativa pertinenza), escluse quelle

classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 e nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui . In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La concessione in comodato dev'essere debitamente documentata”;

la sostituzione all'art. 41Bis della dizione: “su tutti gli immobili di proprietà della Chiesa” con la dizione “sugli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni riconosciute”;

la sostituzione del comma 4 dell'art. 46 che recita “Le scadenze ordinarie di cui sopra sono fissate ai mesi di _____, _____, _____ e _____. Solo per l’anno 2014 la scadenza per il pagamento delle prime due rate (o la soluzione unica) è fissata al _____, mentre le scadenze per il pagamento della 3^a e 4^a rata sono fissate, rispettivamente, al _____ ed al _____” con la seguente nuova disposizione “Le scadenze ordinarie di cui sopra sono fissate ai mesi di Maggio, Luglio, Settembre e Novembre. Solo per l’anno 2015 le scadenze sono fissate secondo il seguente calendario: 16 settembre 2015 per il pagamento della 1^a e 2^a rata, 16 novembre 2015 per il pagamento della 3^a rata e 16 gennaio 2016 per il pagamento della 4^a rata”

l'abrogazione del comma 7 bis dell'art. 52 che di seguito si riporta: “A decorrere dall’anno 2015, per gli immobili abitativi ulteriori all’abitazione principale si applica l’aliquota del 0,23%”;

l'abrogazione del comma 1 bis dell'art. 54 che di seguito si riporta “A decorrere dall’anno 2015, per le abitazioni rurali con rendita catastale fino ad € 600,00 si applica una riduzione del 30%”;

RITENUTO di dover confermare il comma 1 bis dell'art. 41 che di seguito si riporta: “A decorrere dell’anno 2015 e con riferimento esclusivo alla residenza effettiva si stabilisce che:

- qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile con percentuale di invalidità pari o superiore a 67 % ed il reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 70.000,00 è applicata una riduzione del 25% sull’intero importo annuale;
- qualora l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superi € 3.000,00 si applica l’esenzione totale annuale;
- qualora l’ISEE del nucleo familiare è superiore ad € 3.000,00 e non superiore ad € 5.000,00 è applicata una riduzione del 40% sull’intero importo annuale;

RITENUTO di dover confermare l'art. 54 bis che recita: “A decorrere dall’anno 2015, è esente dalla TASI l’immobile adibito ad abitazione principale”.

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione e/o di modificazioni delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale;

TENUTO CONTO che le modifiche da apportarsi al regolamento in esame entreranno in vigore dal °1 gennaio 2015, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

UDITO il vivace dibattito sull’argomento a conclusione del quale i consiglieri di minoranza, Barletta, Amico e Neglia abbandonano l’aula (presenti n°9 consiglieri comunali);

RITENUTO di dover approvare le modifiche regolamentari sopra ;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Si procede alla votazione relativa alle integrazioni proposte.

Con voti favorevoli n. 8

Contrari n. --

Astenuti n. 1 (Alò Isabella)

DELIBERA

- Di approvare le modificazioni al Regolamento IUC in premessa proposte e che di seguito di riportano:

l'abrogazione del comma 1 bis dell'art. 13, che di seguito si riporta: "In ogni caso, e fino a diverse previsioni normative, l'aliquota base per le unità abitative ulteriori all'abitazione principale è fissata nella misura del 0,76 %";

la sostituzione (nel rispetto dell'art. 2-bis del D.L. 102/2013 introdotto dalla legge di conversione 28 ottobre 2013, n. 124) **del comma 2 bis dell'art. 15**, che recita: "A decorrere dall'anno 2015 è assimilata all'abitazione principale l'immobile concesso in comodato d'uso da genitore a figlio/a o viceversa purchè tale situazione risulti debitamente documentata.", **con la seguente nuova disposizione** "A decorrere dall'anno 2015 è assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare (e relativa pertinenza), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 e nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui . In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. La concessione in comodato dev'essere debitamente documentata";

la sostituzione all'art. 41Bis della dizione: "su tutti gli immobili di proprietà della Chiesa" **con la dizione** "sugli edifici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni riconosciute";

la sostituzione del comma 4 dell'art. 46 che recita "Le scadenze ordinarie di cui sopra sono fissate ai mesi di _____, _____, _____ e _____. Solo per l'anno 2014 la scadenza per il pagamento delle prime due rate (o la soluzione unica) è fissata al _____, mentre le scadenze per il pagamento della 3^a e 4^a rata sono fissate, rispettivamente, al _____ ed al _____" **con la seguente nuova disposizione** "Le scadenze ordinarie di cui sopra sono fissate ai mesi di Maggio, Luglio, Settembre e Novembre. Solo per l'anno 2015 le scadenze sono fissate secondo il seguente calendario: 16 settembre 2015 per il pagamento della 1^a e 2^a rata, 16 novembre 2015 per il pagamento della 3^a rata e 16 gennaio 2016 per il pagamento della 4^a rata"

l'abrogazione del comma 7 bis dell'art. 52 che di seguito si riporta: “A decorrere dall’anno 2015, per gli immobili abitativi ulteriori all’abitazione principale si applica l’aliquota del 0,23%”;

l'abrogazione del comma 1 bis dell'art. 54 che di seguito si riporta “A decorrere dall’anno 2015, per le abitazioni rurali con rendita catastale fino ad € 600,00 si applica una riduzione del 30%”;

la conferma del comma 1 bis dell'art. 41 che di seguito si riporta: *“A decorrere dell’anno 2015 e con riferimento esclusivo alla residenza effettiva si stabilisce che:*

- qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile con percentuale di invalidità pari o superiore a 67 % ed il reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 70.000,00 è applicata una riduzione del 25% sull’intero importo annuale;
- qualora l’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare non superi € 3.000,00 si applica l’esenzione totale annuale;
- qualora l’ISEE del nucleo familiare è superiore ad € 3.000,00 e non superiore ad € 5.000,00 è applicata una riduzione del 40% sull’intero importo annuale;

la conferma dell'art. 54 bis che recita: “A decorrere dall’anno 2015, è esente dalla TASI l’immobile adibito ad abitazione principale”.

- di trasmettere, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste.
- Di dichiarare con separata votazione favorevole e con la sola astensione della consigliera Alò, il presente atto immediatamente eseguibile.

Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Pietro CIRACT

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole - Ad eccezione della totale esenzione della TASI sull'abitazione principale

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Pietro CIRACT

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.: Dott. Pietro CIRACI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Lucia TRINCHERA

Segretario Comunale

F.to Dott. Giacomo Vito EPIFANI

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 04/08/2015 (dal 04/08/2015 al 19/08/2015 N. 780 REG. ALBO) per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267);

E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n....., in data.....
in quanto trattasi di materia prevista dall'art.126, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267;
a richiesta dei signori consiglieri (art.127, commi 1 del T.U.E.L.18.8.2000, n.267).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 04/08/2015

Il Responsabile del Servizio

F.to _____

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno.....:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.134, c.1. del T.U. n.267/2000)

essendo stati trasmessi in data....., i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in
data (art.133, c.2, del T.U. n.267/2000);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

avendo l'organo di controllo, con lettera n....., in data....., comunicato di non
aver riscontrato vizi di legittimità (art.134, c.1, del T.U. n.267/2000);

Ha acquistato efficacia il giorno....., avendo il Consiglio comunale confermato
l'atto con deliberazione n....., in data..... (art.127, c.2, del T.U. n.267/2000);

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal..... al

Dalla Residenza comunale, li _____.

Il Responsabile del Servizio

F.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 18 del Reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICHE PER PRESA D'ATTO ED ADEGUAMENTO ALLA VIGENTE NORMATIVA
Data 03/06/2016	

L'anno **2016** il giorno 3 del mese di **giugno** alle ore 17:15 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **1^a** convocazione in sessione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	CALIANDRO Vitantonio	Si		8	CARLUCCI Mirella	Si	
2	FRANCO Pietro	Si		9	VENZA Pietro		Si
3	AMMIRABILE Rosa Anna	Si		10	VASTA Rocco	Si	
4	TRINCHERA Lucia	Si		11	AMICO Francesco	Si	
5	ARGESE Maria	Si		12	NEGLIA Maria Luisa	Si	
6	BARLETTA Giovanni	Si		13	ALO' Isabella		Si
7	SUMA Domenico	Si					

Assegnati n. 13	Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P.4 febbraio 1915 n.148) i signori consiglieri:	Presenti n. 11
In carica n. 13		Assenti n. 2

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i
sigg.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott.ssa Lucia TRINCHERA nella sua qualità di **IL PRESIDENTE**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del T.U. n.267 del 18 agosto 2000) Segretario Comunale **Dott.ssa Marilena CAVALLO**

La seduta è **pubblica**

- Nominati scrutatori i Signori:.....

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

IL PRESIDENTE passa al 2° punto all'Ordine del Giorno.

Aperta la discussione ed uditi gli interventi dei consiglieri, così come riportati nel processo verbale di seduta allegato per la parte relativa alla presente deliberazione.

Alle ore 18,00 i consiglieri Barletta Giovanni – Amico Francesco -e Neglia Maria Luisa abbandonano l'aula consiliare.

Il Presidente concede la parola al Sindaco che relaziona ed il cui verbale è redatto a parte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

Vista la delibera di Consiglio Comunale N. 33 del 25/10/2014 recante l' "Approvazione del Regolamento per la Disciplina dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.)";

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2015 con cui sono state apportate "Modifiche ed Integrazioni" al regolamento IUC;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell'interno in data 01 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.55 in data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Atteso che la Giunta Comunale, **sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP**, con propria **deliberazione n. 115 in data 29/04/2016**, esecutiva, **ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2016-2018** di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti;

Viste le seguenti deliberazioni di Giunta Municipale allegate al Bilancio di previsione ai sensi dell'art. 172 del D. Lgs. 267/2000:

- deliberazione di Giunta Comunale n. **112** del **29.04.2016**, con oggetto: **“Conferma aliquote IMU anno 2016 e presa d'atto riforma sistema agevolativo comodato gratuito ed esenzione terreni agricoli introdotti dalla L.208/2015. Adeguamento regolamento IUC”**;
- deliberazione di Giunta Comunale n. **114** del **29.04.2016**, con oggetto: **“Tributo sui servizi indivisibili (TASI) Conferma aliquote per l'anno 2016 e presa d'atto esenzione abitazione principale ex L. 208/2015. Adeguamento regolamento IUC”**;
- deliberazione di Giunta Comunale n. **111** del **29.04.2016**, con oggetto: **“TARI anno 2016.- Conferma tariffe anno precedente, riforma delle agevolazioni e definizione scadenza anno 2016 .-Adeguamento regolamento IUC”**;

CONSIDERATO che per quanto espresso negli atti deliberativi sopra richiamati occorre apportare le seguenti modifiche al regolamento IUC:

- a) **introduzione all'art.11** della *“riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”*;
- b) **abrogazione del comma 2 bis dell'art.15** *(disciplinante l'assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in comodato d'uso da genitore a figlio/a o viceversa)*;
- c) **abrogazione del primo punto del comma 1 bis dell'art. 41** *(qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile con percentuale di invalidità pari o superiore a 67 % ed il reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 70.000,00 è applicata una riduzione del 25% sull'intero importo annuale)*;

CONSIDERATO che le modifiche di cui sopra derivano:

per i punti a) e b) dalle previsioni espressamente introdotte dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- *la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;*
- *l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*
- *la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;*
- *la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;*

per il punto c) sia dalla necessità di assicurare la copertura dei costi del servizio di cui al Piano Finanziario approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 25/10/2014 (come puntualmente motivato nell'Atto di Giunta Municipale n. 111 del 29/04/2016) fino alla revisione del rapporto costi/tariffe da formalizzarsi con l'approvazione di un nuovo Piano Finanziario, **sia** dalla necessità di adeguarsi alle previsioni normative (v. L.201/2011) che collegano le agevolazioni all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione e/o di modificazioni delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

TENUTO CONTO che le modifiche da apportarsi al regolamento in esame entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RITENUTO di dover approvare le modifiche regolamentari sopra ;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;(rif.Prot.7289/2016)

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Si procede alla votazione relativa alle integrazioni proposte.

Con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese, si registra il seguente risultato:

- Presenti e votanti: 8
- Assenti: 5 (Venza – Alò – Barletta – Amico – Neglia)
- Favorevoli: 8

D E L I B E R A

- Di approvare le modificazioni al Regolamento IUC in premessa proposte e che di seguito di riportano:

- a) **introduzione all'art.11** della *“riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;*

- b) **abrogazione del comma 2 bis dell'art.15** *(disciplinante l' assimilazione all'abitazione principale dell'immobile concesso in comodato d'uso da genitore a figlio/a o viceversa);*
- c) **abrogazione del primo punto del comma 1 bis dell'art. 41** *(qualora nel nucleo familiare sia presente un disabile con percentuale di invalidità pari o superiore a 67 % ed il reddito complessivo del nucleo familiare non superi € 70.000,00 è applicata una riduzione del 25% sull'intero importo annuale);*
- di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze.
 - Di dare atto che le suddette modifiche regolamentari risultano obbligatorie in quanto derivanti dalle specifiche disposizioni normative sopra richiamate

Infine, il Consiglio Comunale procede alla votazione per la immediata esecutività, registrando il seguente risultato:

- Presenti e votanti: 8
- Assenti: 5 (Venza – Alò – Barletta – Amico – Neglia)
- Favorevoli: 8

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Pietro CIRACI

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Pietro CIRACI

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig.: Dott. Pietro CIRACI

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Lucia TRINCHERA

Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 23/06/2016 (dal 23/06/2016 al 08/07/2016 N. 556 REG. ALBO) per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267);

E' stata trasmessa al competente organo di controllo con lettera n....., in data.....
in quanto trattasi di materia prevista dall'art.126, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267;
a richiesta dei signori consiglieri (art.127, commi 1 del T.U.E.L.18.8.2000, n.267).

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 23/06/2016

Il Responsabile del Servizio

F.to Rag. Francesco MUOLO

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno.....:

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. n.267/2000);

decorsi 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'organo di controllo (art.134, c.1. del T.U. n.267/2000)

essendo stati trasmessi in data....., i chiarimenti richiesti dal Co.Re.Co. in
data (art.133, c.2, del T.U. n.267/2000);

senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento;

avendo l'organo di controllo, con lettera n....., in data....., comunicato di non
aver riscontrato vizi di legittimità (art.134, c.1, del T.U. n.267/2000);

Ha acquistato efficacia il giorno....., avendo il Consiglio comunale confermato
l'atto con deliberazione n....., in data..... (art.127, c.2, del T.U. n.267/2000);

E' stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art.124, comma 1, del T.U. n.267/2000, per
quindici giorni consecutivi dal..... al

Dalla Residenza comunale

Il Responsabile del Servizio

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li 23/06/2016

Il Responsabile del Servizio

Rag. Francesco MUOLO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 7 del Reg.	OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), DISCIPLINA TASSA RIFIUTI: MODIFICA DELL'ART.40 (RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO) - REVISIONE ABBATTIMENTO TARIFFA ZONA NON URBANA
Data 08/04/2017	

L'anno **2017** il giorno 8 del mese di **aprile** alle ore 16:00 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **1^a** convocazione in sessione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	CALIANDRO Vitantonio	Si		8	CARLUCCI Mirella	Si	
2	FRANCO Pietro	Si		9	VENZA Pietro	Si	
3	AMMIRABILE Rosa Anna	Si		10	VASTA Rocco	Si	
4	TRINCHERA Lucia	Si		11	AMICO Francesco	Si	
5	ARGESE Maria	Si		12	NEGLIA Maria Luisa		Si
6	BARLETTA Giovanni	Si		13	ALO' Isabella		Si
7	SUMA Domenico	Si					

Assegnati n. 13	Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P.4 febbraio 1915 n.148) i signori consiglieri:	Presenti n. 11
In carica n. 13		Assenti n. 2

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i
sigg.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Dott.ssa Lucia TRINCHERA nella sua qualità di **IL PRESIDENTE**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del T.U. n.267 del 18 agosto 2000) Segretario Comunale **Dott.ssa Marilena CAVALLO**

La seduta è **pubblica**

- Nominati scrutatori i Signori:.....

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

Alle ore 16,09, il presidente introduce l'argomento posto al N.1 dell'Ordine del Giorno del 08/04/2017.

Il Sindaco relaziona, di cui al verbale redatto a parte.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile anche all'Imposta Unica Comunale in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale N. 33 del 25/10/2014 recante l' "Approvazione del Regolamento per la Disciplina dell'imposta Unica Comunale (IUC)" modificato con successivi atti deliberativi di Consiglio Comunale n. 36 del 28/07/2015 e n. 18 del 03/06/2016;

VISTA la Delibera di Giunta Municipale n. 83 del 02/03/2017 con cui è stata proposta al Consiglio Comunale la modifica, con decorrenza dall'anno 2017, del comma 2 dell'art. 40 del Regolamento IUC;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 40 del Regolamento IUC, secondo cui:

"ART. 40 - RIPARTIZIONE DEL TERRITORIO: ZONE SERVITE E ZONE NON SERVITE

1. Il servizio si intende svolto nell'intero territorio comunale. Il territorio comunale viene distinto, in relazione all'effettuazione del servizio, in zone servite e zone non servite.

2. Fino a nuove definizioni si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nel limite della zona individuata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 30/10/1995 di "Approvazione Regolamento Comunale del servizio di Nettezza Urbana". In tal senso è mantenuta la distinzione tra l'area inclusa nella perimetrazione della zona urbana e quella al di fuori della perimetrazione, non urbana, al fine di consentire una più equa tariffazione in relazione a servizi resi (ad esempio spazzamento strada). **Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa base pari al 31 %.**

3. Le zone non servite sono quelle più marginali sempre ricadenti al di fuori della perimetrazione urbana non raggiunte direttamente dal servizio. Per tale finalità, ovvero per l'individuazione di una zona come non servita, il limite di riferimento è costituito dalla distanza non inferiore a metri lineari 500 tra l'insediamento abitativo ed il ciglio della strada pubblica raggiunta dal servizio (escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti) oppure tra l'insediamento abitativo ed il più vicino punto di raccolta.

4. Per le utenze ricadenti nelle zone non servite così come sopra individuate, il tributo da applicare è ridotto nella misura del 60%.

5. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 59. Laddove la circostanza che ne dà diritto al godimento venga meno, il contribuente deve produrre dichiarazione di variazione ai sensi dell'art. 59 e la riduzione non avrà più efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio."

RICHIAMATO l'art. 1 comma 654 della Legge 27/12/2013, n. 147 secondo cui nella commisurazione delle tariffe *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"* ;

Ritenuto che, al fine di garantire la copertura dei costi del servizio, prima ancora di rivedere il quadro complessivo della tariffazione è necessario revisionare la percentuale di abbattimento di cui al comma 2

dell'art. 40 del Regolamento IUC sopra richiamato, soprattutto nella considerazione che oramai il servizio “porta a porta” raggiunge anche le zone non urbane ;

Vista altresì la successiva Deliberazione di Giunta Municipale n. 95 del 09/03/2017 con cui sono state confermate anche per l'anno 2017 le tariffe fissate nell'anno 2014 con l'approvazione del Piano Finanziario 2014 (per un totale dei costi del servizio pari ad € 1.207.393,06) ex Delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 25/10/2014;

VISTO altresì la proposta della medesima delibera di G.M. 95/2017 con cui, al fine di consentire all'Ufficio Tributi le necessarie attività di allineamento dei dati rinvenienti dalla revisione della riduzione di cui alla delibera di G.M. 83/2017 richiamata, si proponeva al Consiglio Comunale (in deroga all'art. 46 del Regolamento IUC) di ridefinire le scadenze per il pagamento della TARI 2017;

Ritenuto pertanto che occorre modificare, a decorrere dal 2017, il comma 2 dell'art. 40 del Regolamento IUC nei seguenti termini: sostituzione della dizione “*Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa base pari al 31 %*” con la dizione “***Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa base pari al 16 %***”

Ritenuto che occorre altresì fissare al 17 luglio 2017 (essendo il 16 festivo) la scadenza per il pagamento delle prime due rate TARI 2017, fermo restando le scadenze successive già fissate con Regolamento IUC al 16 settembre ed al 16 novembre 2017;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2017 le tariffe TARI vigenti nel 2016;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione e/o di modificazioni delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;

TENUTO CONTO che le modifiche da apportarsi al regolamento in esame entreranno in vigore dal 01 gennaio 2017 (ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448);

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli del Responsabile dei servizi competenti;

ACQUISITO altresì ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012 il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria (rif.Prot.3691 del 23/03/2017)

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Il Presidente del Consiglio pone l'argomento posto all'O.d.G. ai voti, registrando il seguente risultato:

- Presenti e votanti: 11
- Favorevoli: 8
- Contrari: 3(Venza-Amico-Barletta)
- Assenti: 2 (Alò -Neglia)

D E L I B E R A

- I. Di modificare, **a decorrere dal 2017**, il **comma 2 dell'art. 40 del Regolamento IUC** nei seguenti termini: sostituzione della dizione “*Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa base pari al 31%*” con la dizione “*Per la zona non urbana si applica un abbattimento sulla tariffa base pari al 16%*”;
- II. Di confermare per l’anno 2017 le tariffe TARI (Tassa sui Rifiuti) già vigenti nel 2016;
- III. Di fissare al 17 luglio 2017 (essendo il 16 festivo) la scadenza per il pagamento delle prime due rate TARI 2017, fermo restando le scadenze successive già fissate con Regolamento IUC al 16 settembre ed al 16 novembre 2017;
- IV. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, con la seguente votazione.

- Presenti e votanti: 11
- Favorevoli: 8
- Contrari: 3(Venza-Amico-Barletta)
- Assenti: 2 (Alò -Neglia)

-

Sulla proposta di deliberazione di cui in precedenza, ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U.E.L. 18.8.2000, n.267, vengono espressi i seguenti pareri:

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Pietro CIRACI

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere Favorevole

IL RESPONSABILE

F.to Dott. Pietro CIRACI

Di identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il/la Sig. Responsabile del procedimento

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Lucia TRINCHERA

Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 02/05/2017 al 17/05/2017 (Rep. n. **462**), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 02/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

☐ La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

☒ La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Marilena CAVALLO

Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Marilena CAVALLO

Copia di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 12 del Reg. Data 25/05/2023	OGGETTO: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO PER LA "DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)" PER LA PARTE RELATIVA ALLA TARI, IN RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 15/2022 DEL 18/01/2022 DI REGOLAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI
-----------------------------------	---

L'anno **2023** il giorno 25 del mese di **maggio** alle ore 16:45 nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **1ª** convocazione in sessione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	CONSIGLIERI COMUNALI	P	A		CONSIGLIERI COMUNALI	P	A
1	BARLETTA Giovanni	Si		8	SILIBERTO Antonietta	Si	
2	AMICO Francesco	Si		9	NEGLIA Maria Luisa		Si
3	CASALE Monica	Si		10	CALIANDRO Vitantonio		Si
4	NIGRO Francesco	Si		11	FRANCO Pietro		Si
5	SILIBERTO Maria	Si		12	TRINCHERA Lucia		Si
6	MUOLO Rocco	Si		13	AMMIRABILE Rosa Anna		Si
7	IAIA Anna		Si				

Presenti n. 7
Assenti n. 6

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, i
sigg.....

.....

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il MUOLO Rocco nella sua qualità di **Il Presidente**
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art.97, comma 4, lettera a), del T.U. n.267 del 18 agosto 2000) Segretario Comunale **Dott. Antonio MEZZOLLA**

La seduta è **pubblica**

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, permettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art.49, comma 1, del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, hanno espresso parere favorevole.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 25/10/2014, veniva approvata, all'interno del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la “Disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)”;

Dato atto che:

- con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif, ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022);
- l'art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l'art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell'Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio”;

Ricordato che in ambito regolamentare, l'art. 52, D. Lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un'ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge. Potestà regolamentare poi ribadita anche dall'art. 149 TUEL, il quale, si ricorda, può essere modificato solo da norme di rango primario che ne prevedano l'espressa modifica (art.128 della Costituzione);

Considerato che sulla base del sintetico quadro normativo richiamato, emerge con evidenza che le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e delle risorse umane e finanziarie a disposizione del Comune, in secondo luogo;

Visti gli aggiornamenti da apportare, per quanto sopra, al citato vigente regolamento per la “Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)”, così come riportati in grassetto ed evidenziati nell'allegato regolamento (introduzione degli artt. 28-bis, 28-ter, 46-bis, ter, quater, quinquies e sexies) per la parte relativa agli aggiornamenti che recepiscono quanto previsto nella delibera ARERA n.15/2022 e soltanto evidenziati per le ulteriori modifiche apportate al medesimo regolamento Tari vigente;

Dato atto che il recepimento della delibera ARERA è posto nel rispetto di due principi cardini:

- I. il rispetto del principio della legalità, che impone di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
- II. il rispetto dell'autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla Delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale.

Ritenuto necessario e doveroso provvedere nel merito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, dal Responsabile del Servizio finanziario;

Visto, inoltre, il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione, in data 22/05/2023 (acquisito al prot. Comunale con il n. 5219), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) n. 7 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con la seguente votazione, espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti n.7 (incluso il Sindaco);

Consiglieri assenti n.6 (Ammirabile, Caliendo, Franco, Iaia, Neglia e Trinchera);

Consiglieri votanti n. 7;

Astenuti: 0

Voti favorevoli n.7

Voti contrari: n. 0

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa,

1. di modificare il vigente Regolamento comunale per la "Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" approvato con la Delibera C.C. n. 33 del 25/10/2014 e ss.mm.ii., come da ALLEGATO "A" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, ovvero per la parte relativa alla disciplina della TARI con l'introduzione degli artt. 28-bis, 28-ter, 46-bis, ter, quater, quinquies e sexies;
2. di dare atto che il nuovo testo del Regolamento comunale per la "Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" è quello riportato quale ALLEGATO "A" alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2023;
3. di dare mandato al Responsabile dell'Area Segreteria, Tributi e Personale di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato Regolamento comunale per la "Disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)" contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (All. "A") al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione unanime favorevole, espressa per alzata di mano

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto.

Seguono le firme dell'originale.

Il Presidente

F.to MUOLO Rocco

Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio MEZZOLLA

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

[] La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

[X] La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile

Segretario Comunale

f.to Dott. Antonio MEZZOLLA

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in data odierna:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio Informatico del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 29/05/2023 al 13/06/2023 (Rep. n. 620), come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Data, 29/05/2023

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Antonio MEZZOLLA

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Villa Castelli, 01/06/23
